

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Cilia	Presidente
dott. Luciana Savagnone	Consigliere
dott. Salvatore G.Cultrera	Consigliere rel.
dott. Pino Zingale	Consigliere
dott. Valter Del Rosario	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 372/A/2011

nel giudizio di appello iscritto al n. 3843/A.Resp. del registro di segreteria, proposto da Giuseppe Piedimonte, elettivamente domiciliato a Palermo presso la signora Alessandra Allotta via Domenico Trentacoste 89, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Briguglio

contro

il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana

avverso

la sentenza n. 359/2011 del 3 febbraio 2011 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del 24 novembre 2011 il relatore, cons. Salvatore G.Cultrera, l'avv. Ferruccio Puzzello, in sostituzione dell'avv. Carmelo Briguglio, ed il P.M. nella persona del vice procura-

tore generale dott. Maria Rachele Aronica

#### Fatto

Con atto di citazione del 24 novembre 2009 il procuratore regionale ha chiamato in giudizio il prof. Giuseppe Piedimonte, in qualità di direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Università di Messina, per rispondere a titolo di responsabilità amministrativa del danno di € 30.535,54 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, procurato all'erario della predetta Università.

Risulta dagli atti che il prof. Piedimonte, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, nel corso della seduta del 31 marzo 2004 del Consiglio di amministrazione del Dipartimento, proponeva di deliberare il noleggio di un'autovettura per lo svolgimento di missioni occorrenti per la Sezione di patologia veterinaria; il noleggio dell'autovettura, da eseguirsi tramite convenzione Consip, avrebbe reso meno onerose le spese di missioni.

La proposta venne approvata all'unanimità dal consiglio del Dipartimento come risulta dal relativo verbale.

Si procedeva alla stipulazione del contratto di noleggio di un'autovettura con la ditta ARVAL convenzionata con la Consip in cui veniva stabilito il canone mensile di noleggio in € 631,91 gravante sui fondi di ricerca di pertinenza della Sezione di patologia veterinaria o su altri fondi assegnati al Dipartimento.

La Procura regionale, all'esito dell'istruttoria, sulla base degli atti trasmessi dall'Università di Messina, riteneva che tale autovettura fosse stata adibita ad uso esclusivo e personale del medesimo direttore del Dipartimento prof. Piedimonte per le < missioni > effettuate dallo

stesso sin dal giorno della stipula del contratto.

L'Ufficio attore rilevava che l'oggetto delle missioni risultante dai prospetti di liquidazione presentati dal Piedimonte era indicato in modo assolutamente generico, coincidente spesso con il luogo di destinazione; mancava, inoltre, qualsiasi documentazione istituzionale che giustificasse le frequentissime missioni da Messina a Urbino, residenza del convenuto.

Il PM ravvisava sufficienti elementi per addebitare al Piedimonte una condotta dolosa intenzionalmente posta in essere per la realizzazione di un illecito vantaggio personale, in palese violazione di specifiche disposizioni regolamentari vigenti nell'Università di Messina.

Con sentenza n.359/2011 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ha accolto integralmente la prospettazione accusatoria per cui ha condannato il prof. Piedimonte al pagamento della somma di € 30.535,54. in favore dell'Università di Messina, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese del giudizio.

Avverso tale sentenza il prof. Piedimonte, rappresentato e difeso dall'av. Carmelo Briguglio ha proposto appello in cui ha articolato specifici motivi di impugnazione:

**1** - Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata non abbia assolutamente considerato che, come comprovato *per tabulas*, la scelta di procedere al noleggio del mezzo di trasporto è stata decisa all'unanimità dall'intero consiglio di amministrazione del Dipartimento;

**2** - Osserva che l'uso di un mezzo straordinario (noleggio di auto) per lo svolgimento di missioni fosse ampiamente giustificato dato che

i campioni di materiale biologico e le relative attrezzature, nell'ambito dei progetti di ricerca, non potevano essere trasportati con mezzi ordinari ( treno, aereo, autobus, eccetera ) trattandosi di materiale biologico altamente infetto con cariche virali da HIV di particolare rilievo per cui non sarebbe stato per niente ragionevole in quanto molto rischioso per l'operatore e per gli altri viaggiatori trasportare tale materiale con mezzi pubblici;

**3** – sarebbe da escludere in base a circostanze oggettive l'esistenza di un atteggiamento doloso; l'esistenza dei vari progetti di ricerca risulta confermata *per tabulas* ;

**4** –Sarebbe errata la statuizione che computa ai fini del danno risarcibile il costo di buoni di carburante pari ad € 5.868,84, in relazione al quale non sussiste alcuna prova che tali buoni di acquisto siano stati utilizzati per alimentare il mezzo noleggiato; parimenti la cifra di € 8.957,09 conseguente al ritardo di consegna dell'auto alla ditta noleggiatrice non può essere addebitato all'appellante che in tale periodo non ha utilizzato l'autovettura.

Conclusivamente la difesa chiede la declaratoria di esenzione da responsabilità amministrativa dell'appellante; in subordine, la riforma della sentenza escludendo dal danno addebitato le somme erroneamente computate per l'asserito acquisto ed uso di buoni benzina e per la ritardata restituzione del mezzo; in via istruttoria, che sia acquisita la documentazione dei progetti di ricerca e che sia ammessa la prova per testi come formulata nell'atto di costituzione del giudizio in primo grado.

In data 6 settembre 2011 la Procura generale ha depositato conclu-

sioni scritte in cui, confutando i diversi motivi di censura esposti nell'appello del prof. Piedimonte avverso la sentenza n.359/2011, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio.

La difesa del Piedimonte ha depositato memoria difensiva in data 11 novembre 2011 nella quale insiste su tutte le domande formulate; ha allegato copia della sentenza n.210/2011 emessa ex art.425 c.p.p. del GIP presso il Tribunale di Messina con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del Piedimonte, odierno appellante, perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art.314 e 81 c.p. (peculato continuato), di cui alla denuncia inoltrata dalla Procura regionale della Corte di conti, per avere utilizzato l'autovettura, noleggiata con contratto con la ditta Arval con canone mensile a carico dell'amministrazione di appartenenza, di cui aveva la disponibilità non per scopi correlati alle esigenze di servizio ma esclusivamente personali.

#### Diritto

Nella narrativa del fatto è stato esposto che il prof. Piedimonte, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Università di Messina, nel corso della seduta del 31 marzo 2004 del Consiglio di Dipartimento, chiamato a discutere e deliberare su diverse problematiche iscritte all'ordine del giorno (tra cui approvazione del bilancio consuntivo, acquisto attrezzature scientifiche, commissioni di concorso, convenzioni, assestamento di bilancio), aveva proposto al consiglio, relativamente al punto 3) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto l'acquisto di attrezzature scientifiche, di deliberare circa il noleggio

di un'autovettura per lo svolgimento di missioni per le esigenze della Sezione patologia del Dipartimento .

Il Piedimonte rappresentava che il noleggio dell'autovettura, da eseguirsi tramite convenzione Consip, avrebbe reso meno onerose le spese di missioni e che il canone mensile ammontante ad € 631, 91 sarebbe stato garantito proporzionalmente dai fondi di ricerca di pertinenza della stessa Sezione di patologia. La proposta venne approvata all'unanimità dal consiglio del Dipartimento come risulta dal verbale in atti della seduta del consiglio del 31 marzo 2004.

Il Piedimonte, direttore del Dipartimento, sottoscriveva in data 1 giugno 2004 il contratto di noleggio con la ditta ARVAL convenzionata con la Consip spa, di un' autovettura del tipo Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression tg.CP847LS; il canone mensile di noleggio dell'auto, stabilito in € 631,91, veniva posto a carico dei fondi del Dipartimento universitario; il contratto aveva la durata di anni due, venne prorogato di mesi sei con scadenza ultima al 31 dicembre 2006.

il Pubblico ministero contabile, avendo acquisito la documentazione relativa alle missioni svolte dal prof. Piedimonte successivamente alla stipula del contratto di noleggio dell'auto in questione, ha ritenuto che lo stesso prof. Piedimonte, con la proposta rivolta al consiglio del Dipartimento del noleggio dell'autovettura, approvata alla unanimità nella seduta del 31 marzo 2004, avesse messo in atto intenzionalmente un'operazione che gli consentisse di servirsi di tale autovettura per gli spostamenti personali dalla sede di servizio dell'Università di Messina ( dove il Piedimonte, docente universitario di ruolo, ricopriva l'incarico di direttore del Dipartimento di sanità pubblica veteri-

itaria ) alla propria residenza sita in Urbino nonché alla sede della Facoltà di scienze matematiche di Fano ove il Piedimonte aveva accettato di svolgere un corso di insegnamento, a titolo gratuito, di “ Biotecnologie della salute degli animali” ( v.pagg. 9 e 10 dell’atto di citazione).

Ravvisava, pertanto, sufficienti elementi per addebitare al Piedimonte una condotta dolosa posta in essere per la realizzazione di una illecita *utilitas* personale, volta a gravare il bilancio dell’Università di costi inutili e non consentiti, in palese violazione delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in vigore presso il predetto Ateneo, vevoli senza eccezioni anche per i Dipartimenti; perciò lo chiamava in giudizio con atto di citazione del 24 novembre 2008 per rispondere a titolo di responsabilità amministrativa del risarcimento in favore dell’Università di Messina della somma di € 30.535,54 di cui € 24.300,64 spesi per canoni di noleggio dell’autovettura dovuti alla ditta Arval proprietaria dell’auto dall’1 giugno 2004 al 30 settembre 2007, € 5.868,84 per costo del carburante ordinato per la medesima vettura ed € 366,06 per spese sostenute dall’Università di Messina per la riconsegna dell’autovettura alla ditta Arval. .

Con sentenza n. 359/2011 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, accogliendo integralmente la domanda del pubblico ministero ha condannato il prof. Piedimonte al pagamento della somma di € 30.535,54 in favore dell’Università di Messina, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese del giudizio.

Avverso la sentenza n. 359/2011 il Piedimonte ha proposto il ricorso

in appello all'odierno esame i cui motivi di impugnazione sono stati analiticamente esposti nella narrativa.

Preliminarmente ritiene il Collegio di porre in evidenza, in conformità alle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo, che la decisione di procedere al noleggio di una autovettura per lo svolgimento di missioni per le esigenze della Sezione di patologia del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria dell'Università di Messina è stata assunta all'unanimità dall'intero consiglio del Dipartimento. La scelta di utilizzare per lo svolgimento delle missioni della Sezione di patologia veterinaria un mezzo straordinario di trasporto (noleggio di autovettura) rientra nella sfera di discrezionalità amministrativa riservata all'organo collegiale, tenuto conto che l'uso del mezzo ordinario (trasporto con mezzo pubblico - treno, aereo, taxi - o con mezzo proprio previa autorizzazione) è sempre oneroso e, comunque, non appariva adatto alle specifiche esigenze della Sezione rappresentate al consiglio. Non si ritiene per le ragioni anzidette che nella decisione adottata dal consiglio del Dipartimento siano ravvisabili profili di irragionevolezza. Inoltre, contrariamente a quanto ipotizzato nell'atto di citazione, la sottoscrizione del Piedimonte, quale direttore del Dipartimento, in nome e per conto del medesimo Dipartimento universitario, del contratto di noleggio dell'autovettura di proprietà della ditta Arval convenzionata con la Consip spa, stipulato in esecuzione del deliberato dell'organo collegiale, non contrasta con le previsioni contenute nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in vigore all'epoca dei fatti presso l'Università di Messina. L'art .53 del regolamento in parola prevede che ai Dipartimenti universitari, strut-

ture con autonomia finanziaria e di bilancio, sia intestata anche una sfera di autonomia negoziale per cui possono deliberare la stipulazione di contratti, previo espletamento della prescritta procedura di ricerca del contraente, e provvedere alla relativa gestione utilizzando per le spese occorrenti i fondi assegnati al Dipartimento o i fondi di ricerca di pertinenza delle singole sezioni. Ritiene il Collegio che l'art.48 del regolamento medesimo, a cui ha fatto riferimento il pubblico ministero per sostenere la censura di illegittimità della decisione di procedere alla stipula di contratto di noleggio di autovettura privata per l'espletamento di missioni della Sezione di patologia veterinaria, non fosse applicabile nella vicenda di responsabilità che ci occupa. Invero la citata disposizione riguarda la disciplina dell'acquisto di autoveicoli in genere da parte dell'Università e della utilizzazione degli stessi autoveicoli acquistati per esigenze istituzionali e di funzionamento dell'Ateneo che, pertanto, vengono intestati a tutti gli effetti alla stessa Università di cui costituiscono dotazione con regolare presa in carico nei registri inventariali; l'inapplicabilità del menzionato art.48 nel presente caso (che non riguarda l'acquisto bensì il noleggio di autovettura), è stata riconosciuta indirettamente anche nell'atto di citazione (v.pag.13) nella parte in cui pubblico ministero espone che lo "strumento del noleggio, abilmente prescelto dal Piedimonte per sottrarsi ad ogni controllo delle strutture centrali, consentiva a quest'ultimo di poter avere a disposizione un'autovettura priva di contrassegno dell'Università, obbligatorio per gli automezzi in dotazione dell'Ateneo".

Ciò premesso deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della

legge 20/1994, modificata dalla legge 639/1996, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale ed è limitata agli atti commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il danno addebitato nell'atto di citazione al prof. Piedimonte da risarcire all'Università di Messina è circoscritto ai costi relativi ai canoni mensili pagati alla ditta Arval per il noleggio dell'autovettura. La limitazione del danno al pagamento dei canoni mensili di noleggio fa ritenere dirimente, in ordine ai profili della responsabilità azionata, il fatto, documentalmente accertato, che la scelta di prendere a noleggio l'autovettura sia stata decisa non soltanto dal direttore del Dipartimento ma dall'intero consiglio del Dipartimento che, nella sua discrezionalità, ha valutato favorevolmente accogliendo le particolari esigenze prospettate per lo svolgimento delle missioni nell'ambito della Sezione di patologia veterinaria. Deve, pertanto, escludersi ragionevolmente, in base alla suesposta argomentazione, che le somme di denaro corrispondenti al pagamento dei canoni mensili di noleggio per la durata stabilita di anni due del contratto e della proroga di mesi sei fino al 31 dicembre 2006 costituiscano di per sé danno erariale per cui nessun addebito in tal senso può essere fatto al prof. Piedimonte a prescindere dalla utilizzazione da parte dello stesso dell'autovettura noleggiata durante tale periodo.

Il prof. Piedimonte, nella qualità di direttore del Dipartimento, dovrà rispondere per responsabilità amministrativa per il pagamento eseguito dall'Università di Messina alla ditta Arval dei canoni mensili di no-

leggi relativi al periodo, successivo alla scadenza del contratto, vale a dire dall'1 gennaio 2007 al 30 settembre 2007, durante il quale l'autovettura, in assenza di contratto, è stata trattenuta dallo stesso appellante senza alcuna giustificazione. Il ritardo nella riconsegna del automezzo è derivato dal comportamento gravemente colposo del Piedimonte, odierno appellante, che ha mantenuto la disponibilità dell'autovettura non avendo alcun titolo per trattenerla addossando i relativi oneri all'Università anche per quanto riguarda la procedura di riconsegna dell'autoveicolo alla ditta proprietaria.

Parimenti va addebitato al prof. Piedimonte il costo del carburante per € 5.868,84, giusta ordinativi di carburante in atti dallo stesso sottoscritti. Il carburante è stato ordinato in base a buoni acquisto firmati dal Piedimonte in qualità di direttore del Dipartimento.

In ordine alla utilizzazione di tali buoni di acquisto non è stata presentata rendicontazione. Ciò significa che il Piedimonte, proprio nella suddetta qualità, venendo meno ai suoi obblighi, non ha fornito alcuna prova che tali buoni siano stati utilizzati per fini istituzionali, cioè per l'alimentazione di tutti gli automezzi assegnati al Dipartimento; ne segue che, in mancanza delle necessarie giustificazioni, sia da ritenere che le arbitrarie ordinazioni di fornitura di carburante siano state verosimilmente destinate alla sola autovettura noleggiata in uso allo stesso.

Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Piedimonte va condannato al pagamento della somma di € 11.922,00 ( costituita da € 5.687,19 per canoni mensili di noleggio dall'1 gennaio 2007 al 30 settembre 2007, da € 5.868,84 per buoni acquisto

carburante e da € 366, 06 per spese sostenute dall'Università per la riconsegna dell'autovettura alla ditta Arval) oltre interessi e rivalutazione; allo stesso vanno addebitate le spese del presente giudizio nella misura del 50%.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana accoglie parzialmente l'appello di Piedimonte Giuseppe e, in riforma della sentenza appellata n.359/2011, lo condanna al pagamento della somma di € 11.922,00 in favore dell'Università di Messina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Condanna l'appellante al pagamento del 50% delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 76,41.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 24 novembre 2011.

L'estensore

Il presidente

f.to ( Salvatore G.Cultrera)

f.to ( Salvatore Cilia)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo li 13 dic. 2011

Il direttore di cancelleria

f.to Dott. Nicola Daidone